



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 29/03/2019		Atto n. 8	
OGGETTO:	Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2019 Servizio Rifiuti. e Piano TARI 2019. Approvazione.		

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE, del mese di MARZO, alle ore 16:05, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	N
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	S
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	N
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Alle ore 16.10 entra il consigliere Dima Luca.

Alle ore 16.20 entra il consigliere Gatati.

I consiglieri presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate sul territorio comunale è espletato fino al 31-03-2019 in base al contratto d'appalto n° 5681 di rep. del 23.05.2006, stipulato a seguito della gara ad evidenza pubblica espletata dall'Autorità di Bacino A.T.O. Lecce 1, ed in base alle vicende modificative ed integrative di detto contratto, e da ultimo in base all'ordinanza sindacale n. 33-2018;
- che, nello specifico, i servizi previsti nel contratto d'appalto e nei piani finanziari annualmente approvati dal Consiglio comunale, sono qui sommariamente descritti:
 - § raccolta RSU ed RSUA porta a porta presso i centri urbani di Melendugno e Borgagne;
 - § raccolta RSU ed RSUA con contenitori stradali presso le località marine;
 - § trasporto e conferimento di detti rifiuti presso l'impianto a tecnologia complessa al servizio del bacino di raccolta, sito presso il Comune di Cavallino;
 - § raccolta differenziata porta a porta nei centri urbani di Melendugno e Borgagne e raccolta differenziata con contenitori stradali presso le località marine;
 - § trasporto e valorizzazione della frazione riutilizzabile dei rifiuti di cui al punto precedente;
 - § raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei RUP;
 - § raccolta differenziata dei beni durevoli ed ingombranti raccolti entro il perimetro di servizio, trasporto e avvio a valorizzazione/smaltimento, nonché gestione del servizio di prenotazione degli interventi di ritiro di detti rifiuti;
 - § raccolta dello scarto "verde" derivante dalla manutenzione delle aree verdi, trasporto e conferimento di detto rifiuto;
 - § spazzamento stradale con collegato diserbo dei cigli stradali;
 - § lavaggio e sanificazione contenitori stradali;
- che la Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012 (ora L.R. n. 20-2016), confermava nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che l'art. 2 della citata Legge convalidava, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, comma 1, della Legge Regionale 6 Luglio 2011, n°1;
- che l'art.8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevedeva la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- che con deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 veniva approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevedeva, tra gli altri, l'A.R.O.- 2/LE costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, San Donato, Cavallino;
- che, successivamente, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato del Comune di Martignano, lo stesso veniva inserito in altro Ambito, a seguito del Decreto del 16.12.2014 del Presidente della Repubblica, di accoglimento del ricorso del Comune avverso la DGR n. 2142-2012, statuendo l'obbligo da parte della Regione Puglia di procedere all'integrale riedizione dell'azione amministrativa attinente l'inclusione del Comune di Martignano nell'ARO 2;
- che con decreto n°2 del 18/06/2013 - avente ad oggetto "D.G.R. n°957/2013- Procedure sostitutive. COSTITUZIONE dell'ARO 2/LE"- il commissario *ad Acta*, Dott. Campobasso approvava il testo della convenzione dell'ARO 2/LE; nominava il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE ed il Sindaco del Comune di Melendugno, Ing. Marco Potì, quale Presidente dello stesso; altresì nominava quale Dirigente dell'Ufficio Comune dell'ARO 2/LE l'Ing. Antonio Castrignanò, ora dipendente del Comune di Calimera;

- che l'Assemblea dei Sindaci dell'ARO, con deliberazione n°5 del 21/07/2016, definitivamente approvava il progetto del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili dell'importo complessivo di €86.397.311,60 ;
- che con determinazione n°3 del 13/10/2016 veniva indetta la relativa gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e con le modalità prescritte dagli artt. 50 e 59 del Codice dei Contratti Pubblici contestualmente approvando gli atti della procedura medesima;
- che con determinazione n°5 del 13/01/2017 venivano riapprovati gli atti di gara in esito alle indicazioni fornite dall'ANAC con riferimento alle Linee Guida emesse in data 26/10/2016;
- che con ulteriore determinazione n°7 del 08/02/2017 venivano ulteriormente riapprovati gli atti di gara così come integrati e modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Infrastrutture 02/12/2016, pubblicato nella G.U.R.I. n°20 del 25/01/2017;
- che con determinazione n°11 del 18/05/2017 venivano nominati i Commissari di gara previo avviso pubblico esplorativo in tal senso approvato;
- che con determinazione n° 2 del 6-06-2018 il R.U.P, Ing. Castrignanò, stabiliva, in esito alla procedura di evidenza pubblica e alle verifiche di competenza, di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 07/02/2018 e, conseguentemente, di aggiudicare al RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + IGECO Costruzioni s.p.a. + AXA s.r.l. la gara per la gestione del “Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 2/LE”, per la durata di nove anni e sei mesi, compresa la eventuale proroga semestrale, con un ribasso percentuale del 5,608% da applicarsi al valore complessivo dell'appalto ed ai prezzi unitari allegati al C.S.A., corrispondente ad un ribasso offerto del 5,608% sull'importo a base di gara di €81.043.524,35 IVA esclusa, oltre ad €283.652,33 per oneri di sicurezza e rischi da interferenza riferiti a nove anni, proroga eventuale compresa, e non soggetti a ribasso di gara ed oltre I.V.A., per un importo di € 76.498.603,51 oltre 283.652,33 da tenere all'atto della stipula del contratto e quindi per complessivi €76.782.255,84;
- che in data 29-01-2019 veniva sottoscritto il contratto d'appalto del servizio di cui sopra, rep. n. 505-2019, con il R.T.I, formato Ecotecnica srl (mandataria) + Axa srl (mandante)”, giusto contratto di raggruppamento temporaneo di imprese a rogito del notaio Maria Stellacci, rep. 29301 del 10.10.2018;
- che il nuovo servizio, ai sensi degli atti inditivi della gara unica e del contratto di servizio, decorre dal *Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto* che dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);
- che per quanto concerne il Comune di Melendugno, il nuovo servizio prevede un canone annuo di Euro 2.253.340,56 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA 10% e che si presume che l'avvio del servizio, secondo quanto specificato al punto precedente, sarà sancito dal 1-05-2019 a cura del D.E.C;
- che quindi per i primi quattro mesi dell'anno il servizio è reso secondo le precedenti modalità approvate dal Consiglio comunale in occasione dell'esame Piano Economico Finanziario (P.E.F.) presentato dalla ditta gestore del servizio per l'annualità 2018; mentre per i successivi otto mesi dell'anno il servizio dovrà essere disciplinato secondo il nuovo contratto rep. n. 505-2019;
- che l'Amministrazione deve approvare il (P.E.F.), come componente essenziale della Tari, per come definito dalla Legge 147/2013, redatto dal gestore per le voci economiche/finanziarie di competenza e/o ad esso note, ma vagliato dall'organo competente all'approvazione ai fini della congruità dei contenuti rispetto ai criteri previsti dal DPR 158/99, trova esplicito richiamo all'interno dell'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 683, e poggia ancora principalmente sul metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*; deve coprire i costi al 100%; per effetto del comma 653 del medesimo articolo 1 è confermata l'applicazione dei fabbisogni standard a partire dal 2018 ovvero deve tenerne conto in fase di valutazione dei costi;
- che per le motivazioni sopra esposte, legate all'avvio del nuovo servizio, il P.E.F. di cui alla presente viene strutturato prendendo a riferimento i 4 dodicesimi del precedente P.E.F. (2018/2019) e gli 8 dodicesimi dei costi preventivati in fase di gara di cui al documento di Analisi Economica - Offerta di gara;
- che P.E.F. definisce i livelli di servizio e autorizza la spesa preventivata per il servizio di gestione dei rifiuti, determina il carico complessivo dei costi gravanti sulle categorie di utenza;
- che la redazione compete al soggetto gestore, che lo presenta sottoforma di proposta;
- che l'approvazione del documento compete al Consiglio comunale o all'autorità competente secondo la

normativa regionale che attua il comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011;

ATTESO che entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, attualmente prorogato al 31-03-2019, occorre approvare, al fine di non arrecare danni irreparabili all'ente, il P.E.F dei servizi su base annuale a il collegato Piano TARI;

VISTO il Piano Economico e Finanziario del Nuovo Gestore scaturito dalla gara unica aggiudicata con determinazione del RUP n. 2-2018 e col quale è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 505 in data 29-01-2019, acquisito al protocollo dell'ente al n. 7525 del 22-03-2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, strutturato per 4/12 sul PEF 2018 e su 8/12 sul nuovo contratto di servizio rep. n. 505-2019;

RITENUTO di dover apportare allo stesso i seguenti correttivi:

alla pag. 29 il primo comma del paragrafo "RIEPILOGO" è sostituito dal seguente: "La sommatoria delle componenti di costo comporta un importo totale di € 1.502.227,05 netto IVA ed altri oneri di competenza dell'AC, per il periodo maggio/dicembre 2019, corrispondente al canone di spettanza del gestore, mentre per l'anno solare 2019 all'importo suddetto deve aggiungersi la somma di € 642.166,65 netto IVA comprensiva dei primi 4 mesi dell'anno 2019 calcolati sulla base del servizio 2018"; conseguentemente alla tabella a pag. 30 l'importo complessivo per l'intero anno 2019 deve intendersi pari ad € 2.144.393,70 netto IVA corrispondente al canone anno 2019 (oneri spettanza del gestore);

RITENUTO altresì di dover precisare che, fatto salvo l'importo del canone di spettanza dell'appaltatore, come scaturito dalla gara unica d'ambito (per l'anno 2019 relativamente agli 8/12), le unità di personale, sia per quello stagionale, sia per quello full time, sia per i servizi comuni di ARO, sia ancora per le unità relative ai servizi generali di coordinamento ed amministrazione, dovranno essere conformi alle previsioni del progetto di servizio posto a base di gara;

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTI i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 contenente il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa di cui trattasi;

DATO ATTO che il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, in collaborazione col gestore ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come da prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

VISTO il Piano TARI conseguente al P.E.F. e comprendente i costi per il gestore, i costi per il CARC e quelli per gli impianti di trattamento/smaltimento/valorizzazione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che il Piano TARI individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 3.700.214,43 IVA inclusa oltre Tributo Provinciale (5%), così come determinati nel documento Piano TARI 2019 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (di cui € 2.358.833,07 IVA inclusa per canone appaltatore);

RITENUTO altresì di lasciare sostanzialmente immutata rispetto al Piano TARI 2018, per quanto occorra in relazione alle nuove disposizioni tributarie e tenuto conto del rimando della normativa ai criteri di commisurazione tariffaria contenuti nel DPR n. 158/99, la ripartizione del carico tariffario tra le varie categorie di utenza (Ud0, Ud1, Und), non essendosi verificate variazioni apprezzabili rispetto alla precedente annualità, fatto salvo l'aumento del costo del trattamento/smaltimento; e quindi in considerazione del fatto che continua a registrarsi nel periodo estivo il trend di produzione di rifiuti di cui alla tabella "Impostazione Costi" dell'allegato Piano TARI, con un considerevolissimo aumento della produzione e dell'incidenza demografica (giugno-settembre);

RITENUTO ancora di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI 2019, in quanto ritenute sostenibili per l'amministrazione e contemporaneamente agevoli per i contribuenti:

1^ Rata 25% entro il 31/05/2019;

2^ Rata 25% entro il 31/07/2019;

3^ Rata 25% entro il 30/09/2019;

4^ Rata 25% entro il 30/11/2019;

con la possibilità, in caso di versamento in un'unica rata, di effettuare lo stesso entro il 31/05/2019;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe:

○ è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

○ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

○ la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;

VISTI per l'anno 2019 i coefficienti di cui ai prospetti contenuti nel suddetto Piano 2019 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della L. n. 147-2013 (legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

PRESO ATTO che il costo del PEF del Comune di Melendugno si attesta al disotto del costo standard complessivo per il Comune di Melendugno che risulta pari ad Euro 4.163.226,97 (pag. 31 del PEF);

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Luca Dima, Mauro Russo, Moni Giuseppe e Laura Camassa);

DELIBERA

Di richiamare e approvare le premesse e la narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare il Piano Economico Finanziario, (All. A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per l'annualità 2019, con le modifiche di cui in narrativa che qui si intendono richiamate e confermate quali parti integranti e sostanziali del deliberato;

Di stabilire che, fatto salvo l'importo del canone di spettanza dell'appaltatore, come scaturito dalla gara unica d'ambito (per l'anno 2019 relativamente agli 8/12), le unità di personale, sia per quello stagionale, sia per quello full time, sia per i servizi comuni di ARO, sia ancora per le unità relative ai servizi generali di coordinamento ed amministrazione, dovranno essere conformi alle previsioni del progetto di servizio posto a base di gara;

Di approvare conseguentemente il Piano TARI 2019 (All. B), che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'ammontare complessivo del Piano TARI per l'annualità 2019 per il servizio rifiuti è pari ad € 3.700.214,43 IVA inclusa oltre Tributo Provinciale (5%), così come determinato nel documento Piano TARI 2019 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (di cui € 2.358.833,07 IVA inclusa per canone appaltatore);

Di dare atto che il PEF di cui trattasi è redatto obbligatoriamente su base annuale e che il gestore dei servizi è vincolato a quanto contenuto in detto documento di programmazione per tutta la durata della stessa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, e ss.mm.ii. , nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce;

Di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge n. 147/2013, i coefficienti, la ripartizione del carico tariffario, la ripartizione tra i costi fissi e quelli variabili per la TARI relativi alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che rimane sostanzialmente immutata rispetto al Piano TARI 2018, per quanto occorra in relazione alle nuove disposizioni tributarie e tenuto conto del rimando della normativa ai criteri di commisurazione tariffaria contenuti nel DPR n. 158/99, la ripartizione del carico tariffario tra le categorie di utenza (Ud0, Ud1, Und), non essendosi verificate variazioni apprezzabili rispetto alla precedente annualità, fatto salvo l'aumento del costo del trattamento/smaltimento, come meglio specificato in narrativa;

Di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI 2019, in quanto ritenute sostenibili per l'amministrazione e contemporaneamente agevolate per i contribuenti:

1^ Rata 25% entro il 31/05/2019;

2^ Rata 25% entro il 31/07/2019;

3^ Rata 25% entro il 30/09/2019;

4^ Rata 25% entro il 30/11/2019;

con la possibilità, in caso di versamento in un'unica rata, di effettuare lo stesso entro il 31/05/2019;

Di dare atto che con il gettito complessivo previsto della tassa sui rifiuti viene tendenzialmente assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Luca Dima, Mauro Russo, Moni Giuseppe e Laura Camassa), stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti